



**VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 21/03/2019 n. 17**

COPIA

Oggetto: *Approvazione Aliquote e Detrazioni per l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019.*

L'anno duemiladiciannove Il giorno 21/3/2019 alle ore 18:15 in Scandicci, nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", previa convocazione nei modi e forme di legge, statutarie e regolamentari, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica ordinaria di prima convocazione.

Consiglieri assegnati n. 24; Consiglieri in carica n. 24.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Simone Pedullà, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

Risultano:

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Porfido Antonella
- Babazzi Alessio
- Trevisan Barbara
- De Lucia Chiara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Landi Laura
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Cialdai Fabiani Enrica
- Marchi Alexander
- D'Andrea Laura
- Pecorini Ilaria
- Fulici Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica

ASSENTI i Sigg.ri:

- Lanini Daniele
- Graziani Francesco
- Bambi Giulia
- Nozzoli Cristina
- Pacini Andrea

Presenti n. 20 membri su 25 (compreso il Sindaco)

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Bencini, Cialdai Fabiani, Pecorini.

Risultano altresì presenti gli Assessori: Giorgi, Toscano, Lombardini, Ndiaye.

...omissis il resto...

Il Presidente apre ora la discussione congiunta sugli argomenti iscritti dal punto n. 3 al punto n. 14 dell'Ordine del giorno, attinenti alla Sessione di approvazione del Bilancio di previsione e da' la parola al Vicesindaco Giorgi per l'illustrazione.

Intervengono i consiglieri: Bencini [M5S], De Lucia [Gruppo Misto], Marchi [PD], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Franchi [Gruppo Misto], Presidente Pedullà, Calabri [PD], Pecorini [Fare Comune], Franchi [Gruppo Misto], Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], Babazzi [Gruppo Misto].

Il Presidente dà la parola al Sindaco Fallani per la conclusione.

Intervengono per la replica i consiglieri: Franchi [Gruppo Misto], Bencini [M5S] OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta).

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto sull'argomento iscritto al punto n. 5 dell'Ordine del giorno.

Non ci sono dichiarazioni di voto da parte dei Consiglieri Comunali.

Rientra in aula il Consigliere Bencini: presenti n. 21, assenti n. 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la conforme proposta di deliberazione Pdcc 24/2019 presentata dal Dirigente del Settore 3 – Risorse, Dott. Alberto De Francesco;

Ricordato che l'articolo 13, comma 1, del D.L 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, ha stabilito che “ l'istituzione dell'imposta municipale è anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs n. 23 sopra richiamato, in quanto compatibili ”;

Ricordato, altresì, che la disciplina per l'applicazione dell'IMU è stata successivamente modificata dall'articolo 4 del D.L 16/2012, dall'art. 1 Legge 228/2012, comma 380, D.L 21.05.2013 n. 54, e D.L 31.08.2013 n.102, nonché dall'articolo 1 D.L 30.11.2013 n. 133, dal D.L n. 16 del 06.03.2014, dall'articolo 9-bis D.L 28.03.2014 n. 47, dalla legge 27.12.2013 n.147, dalla legge 28.12.2015 n.208 e da ultimo dalla legge di bilancio 2019 30.12.2018 n. 145;

Richiamato l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, come successivamente modificato, che ha istituito ai commi dal 639 al 731, dal 01.01.2014, “l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni

principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.” ;

Rilevato che il comma 703 dell'articolo 1 sopra richiamato stabilisce che “l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”;

Considerato, inoltre, che trovano applicazione all'Imposta Municipale Propria le disposizioni del D.Lgs 504/1992, in quanto compatibili;

Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Visti:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2019;

Richiamato il successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019, con il quale il termine di che trattasi è stato ulteriormente differito al 31.03.2019;

Atteso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 23.07.2014 sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria, successivamente confermate, per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016, n. 38 del 31.03.2017 e n. 23 del 15.03.2018;

Rilevato che con le deliberazioni sopra richiamate sono state stabilite le seguenti aliquote:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento;
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento;
- Altri immobili: 1,06 per cento;

Preso atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dall'articolo 13, comma 10, D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (convertito in Legge n. 214/2011) e 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Valutato opportuno applicare per l'anno 2019, le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 23.07.2014 come sotto riportate:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento;
- Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento;
- Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento;

- Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento;
- Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento;
- Altri immobili: 1,06 per cento;

Richiamata la propria deliberazione n. 16, approvata in data odierna, con la quale è stata estesa l'agevolazione di cui al comma 1 dell'articolo 10 del Regolamento Comunale (ovvero la facoltà di applicazione di un'aliquota agevolata per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado che abbiano compiuto la maggiore età, a condizione che gli stessi abbiano stabilito in queste la propria residenza anagrafica) al caso di morte del comodatario in presenza del coniuge di quest'ultimo e di figli minori;

Ravvisata l'opportunità di applicare l'aliquota agevolata pari allo 0,76 per cento, prevista per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado, anche alla fattispecie disciplinata dal comma 1092 della L. n. 145/2018, e cioè in caso di morte del comodatario e in presenza del coniuge di quest'ultimo con figli minori;

Dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'emanazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.lgs 267/2000;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base

degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegati nn.1 e 2);

Visto il parere dei revisori dei conti in data 14/03/2019, rilasciato ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. n. 267/2000, che si allega in copia alla presente deliberazione quale sua parte integrale e sostanziale (Allegato n.3);

Con votazione espressa con voto elettronico, che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 21
Non voto	= 1
Astenuti	= 2
Votanti	= 18
Favorevoli	= 15
Contrari	= 3

* * * * *

Non votanti = 1 [Bencini Valerio]

Astenuti = 2 [Bambi Giulia - De Lucia Chiara]

Favorevoli = 15 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 3 [Batistini Leonardo - Franchi Erica - Fulici Fabiana]

Si dà atto che, per un malfunzionamento del sistema, la Consigliera Pecorini non ha potuto esprimere il suo voto elettronicamente e ha dichiarato verbalmente l'espressione di voto favorevole come risulta dal verbale integrale della seduta.

A seguito della sua richiesta il voto è stato acquisito manualmente nel sistema dall'operatore in aula.

DELIBERA

1. Di applicare, per le motivazioni espresse in narrativa, per l'anno 2019 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria approvate con deliberazione n.

57 del 23.07.2014, successivamente confermate, per gli anni 2016, 2017 e 2018, rispettivamente con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 28.04.2016, n. 38 del 31.03.2017 e n. 23 del 15.03.2018 e di seguito riportate:

- Abitazioni principali (classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze: 0,50 per cento.
 - Immobili dati in locazione a titolo di abitazione principale con contratto stipulato sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della L. 09.12.1998, n. 431: 0,60 per cento.
 - Unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado: 0,76 per cento.
 - Immobili classificati nel gruppo catastale D/3 (teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili): 0,76 per cento.
 - Immobili classificati nel gruppo catastale D (ad esclusione D/3 e D/10): 0,98 per cento.
 - Altri immobili: 1,06 per cento.
2. Di applicare, inoltre, l'aliquota pari allo 0,76 per cento, prevista per le unità immobiliari a destinazione abitativa concesse in uso gratuito dal soggetto passivo ai suoi parenti in linea retta di primo grado anche alla fattispecie disciplinata dal comma 1092 della L. n. 145/2018, e cioè in caso di morte del comodatario e in presenza del coniuge di quest'ultimo con figli minori.
3. Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale (classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9) e per le relative pertinenze è stabilita dall'articolo 13, comma 10, D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00.
4. Di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Prima della votazione esce dall'aula il Consigliere Batistini: presenti n. 20, assenti n. 5.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione espressa con voto elettronico e che da' il seguente risultato:

Presenti in aula	= 20
Non voto	= 1
Astenuti	= 2
Votanti	= 17
Favorevoli	= 15
Contrari	= 2

* * * * *

Non Votanti = 1 [Bencini Valerio]

Astenuti = 2 [Bambi Giulia - De Lucia Chiara]

Favorevoli = 15 [Babazzi Alessio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - Fallani Sandro - Landi Laura - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Trevisan Barbara]

Contrari = 2 [Franchi Erica - Fulici Fabiana]

DELIBERA

5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs 267 del 18.8.2000.

... *omissis*...

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Corrado Grimaldi

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

per IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì.....

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione compiuta All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

LA P.O. RESPONSABILE DELLA UO 6.1
SEGRETERIA GENERALE E SERVIZI AL CITTADINO

F.to D.SSA MARIA TERESA CAO

Scandicci, lì